

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 34/2021/DG DEL 18/03/2021**

**OGGETTO:** Attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 - Nomina del Responsabile della protezione dei dati.

Su relazione del dott. Sardi, invitato dal Presidente, nella sua qualità di Dirigente responsabile per Trasparenza e Privacy.

Il Dott. Sardi ricorda che lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), e precisa che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida per l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali per offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti rispetto a detto regolamento.

Per le pubbliche amministrazioni ha indicato le seguenti priorità:

- la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), di cui agli artt. 37-39 del GDPR;
- l'istituzione, la predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR (e Considerando n. 82);
- la predisposizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. *Data Breach*), di cui agli artt. 33-34 del GDPR.

Con riferimento alla nomina del RPD – continua il relatore – si tratta di una delle novità del GDPR che ha reso obbligatoria la sua presenza «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (Considerando n. 97 del GDPR).

La disciplina prevede che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il GDPR consente, altresì, l'assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6) e che consentano al RPD di avere a disposizione il tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti previsti (art. 38, par. 2).

La Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia è poi tenuta, tra le altre cose, a:

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- coinvolgere, tempestivamente ed adeguatamente, il RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali sin dalle fasi iniziali, fornendo il quadro completo di tutte le informazioni pertinenti;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse, ovvero fornendo o facendo fornire qualsivoglia indicazione inerente lo svolgimento dei suoi compiti.

Il relatore fa, inoltre, presente che l'art. 37, par. 3, del GDPR prevede che qualora il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico RPD può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

L'Unioncamere, con la comunicazione n. 10863 dell'11 maggio 2018, illustrando le possibili opzioni per l'individuazione dei responsabili della protezione dei dati, ha fatto presente la disponibilità di propri funzionari appositamente formati per esercitare tale compito, per un periodo temporaneo, in previsione della costituzione nel 2019 di un servizio di sistema.

Successivamente, la stessa Unioncamere, con la comunicazione del 2 ottobre 2018, acquisita al protocollo camerale n.11247/9.10.2018, ha reso nota l'avvenuta costituzione di un apposito "Servizio RPD Unioncamere", per lo svolgimento delle funzioni di RPD, all'interno del quale opera un insieme di dipendenti dell'Ente in possesso delle qualità personali e professionali

reputate idonee all'assolvimento presso le Camere di commercio e strutture camerali di tali funzioni.

Le due Camere di Commercio dell'Aquila e di Teramo, prima della fusione, si erano entrambe avvalse dell'attività della Dott.ssa Maria Stella Marini, funzionario di Unioncamere, quale Responsabile della Protezione dei Dati e, per questa ragione, con provvedimento presidenziale d'urgenza n. 2 del 9 dicembre 2020 della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, ratificato con atto giuntale n. 2 del 18 gennaio 2021, si è disposto, tra l'altro, di confermare l'incarico alla Dott.ssa Maria Stella Marini. Tale decisione è stata comunicata ad Unioncamere con nota n. 1412 del 22 dicembre 2020.

Con riferimento ai costi dell'attività, Unioncamere, con nota pervenuta il data 25 maggio 2018, prot. 6246 aveva comunicato che il costo del servizio in parola, per le Camere di Commercio con un numero di imprese iscritte superiore a 75 mila è di Euro 10.000,00 + IVA.

Il referente RPD, in caso di necessità lavorativa o personale, potrà essere affiancato o sostituito momentaneamente da un altro dei componenti del "Servizio RPD Unioncamere". Nel caso in cui la presenza presso la Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia sia assicurata dal sostituto del referente RPD, per quest'ultimo si applicano tutte le prerogative (compresa la copertura dei costi per la presenza), previste nel presente atto. Nel caso di affiancamento, al contrario, la copertura dei costi del soggetto affiancante è a carico dell'Unioncamere.

L'incarico sarà conferito mediante specifico contratto di servizio tra la Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia con l'Unioncamere e con il soggetto designato (la cui bozza è riportata in allegato), mentre con ulteriori accordi e/o comunicazioni tra la Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia e l'Unioncamere potranno essere definiti gli ulteriori aspetti, quali le modalità di versamento del costo previsto per il servizio e quant'altro non disciplinato nel citato contratto di servizio.

## LA GIUNTA CAMERALE

- Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
- Visto il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR) entrato pienamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- Rilevato che le norme introdotte dal Regolamento UE n. 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono osservare per assicurare la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di tutela dei dati personali;
- Viste le indicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito anche attraverso una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;

- Preso atto che il citato Regolamento (artt. 37-39) introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO);
- Considerato che il citato Regolamento prevede, altresì, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- Considerato che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni indicate all'art. 39 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dalla Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia;
- Considerato che la Dr.ssa Mariastella Marini è reputata in possesso del livello di conoscenza e delle competenze idonee per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Atteso che la citata funzionaria svolgeva tale funzione anche nelle Camere di Commercio dell'Aquila e di Teramo prima della fusione delle stesse avvenuta il 9 dicembre 2020;
- Considerato che il referente RPD deve essere dotato di adeguate risorse al fine di consentirgli l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, non può essere rimosso o penalizzato in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
- Attesa la necessità di garantire che il referente RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- Considerato che lo svolgimento delle attività è regolato, in via principale, dall'allegato contratto di servizio con l'Unioncamere e con il referente sopra indicato;
- Considerato che per le attività non previste nel suddetto contratto, la Camera e l'Unioncamere potranno definire le ulteriori modalità del loro rapporto;
- Tenuto conto delle raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- Tenuto conto delle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal Gruppo di lavoro ex art. 29 (WP29), il 13 dicembre 2016 nella versione emendata il 5 aprile 2017 (WP 243 rev. 01);

all'unanimità,

## DELIBERA

- 1) di approvare, per la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, la designazione della Dr.ssa Mariastella Marini quale referente, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da parte dell'apposito "Servizio RPD" di Unioncamere, fino al 31 dicembre 2021, incaricando il Segretario Generale f.f. di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio, secondo quanto riportato in allegato;

- 2) il nominativo e i dati di contatto del referente RPD (recapito postale, telefono, email attivata dalla Camera) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e, ad esclusione del nominativo, indicati nell'informativa fornita agli interessati;
- 3) i dati di contatto, ad esclusione del nominativo, saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione: Altri contenuti), oltre che nella sezione "privacy" già presente;
- 4) il Segretario Generale f.f. è incaricato di dare attuazione alla presente delibera con particolare riferimento alle modalità organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività del referente RPD;
- 5) con ulteriori accordi tra la Camera di Commercio e l'Unioncamere potranno essere definiti gli aspetti non disciplinati nel suddetto contratto di servizio;
- 6) gli oneri relativi al costo del servizio, pari ad Euro 10.000,00 + IVA saranno imputati al conto 325068 "Spese varie di funzionamento" del bilancio che sarà approvato per l'anno in corso;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" - alla pagina "Consulenti e collaboratori" del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 8) l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE